

DETERMINAZIONE DSAI/4/2026/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 6 marzo 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, n. 40 di "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: deliberazione 40/04);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas recante "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas" (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura

- del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2025, 195/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 195/2025/E/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas di approvazione “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027”, in vigore dal 1° gennaio 2026 (di seguito: RQDG 20/27);
 - le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione aprile 2012, n. 10 (di seguito Linee Guida CIG 10/2012) poi sostituite dalla Linee guida, edizione febbraio 2022, n. 10, (di seguito: Linee guida CIG 10/2022);
 - la norma tecnica dell’Ente Nazionale Italiano di Normazione, del 23 maggio 2019, UNI 7133-2 (di seguito: norma UNI 7133-2:2019) poi sostituita dalla UNI 7133-2 del 16 novembre 2023 (di seguito: norma UNI 7133-2:2023);
 - le linee guida del CIG, edizione gennaio 2020 n. 4 (di seguito: Linee guida CIG 4/2020);
 - le linee guida del CIG, edizione gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee guida CIG 7/2020);
 - le linee guida del CIG, edizione gennaio 2020 n. 15 (di seguito: Linee guida CIG 15/2020);
 - le linee guida del CIG, edizione maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee guida CIG 12/2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 definisce la “dispersione di classe c” come la dispersione che a giudizio dell’impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere l’eliminazione entro 180 giorni dalla sua localizzazione;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 8 della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all’articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 almeno, tra le altre, per l’attività di a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate;

- ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 l'impresa distributrice che gestisce punti di consegna con impianti di odorizzazione non ammodernati è tenuta a provvedere al loro ammodernamento entro il 31 dicembre 2022;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, della RQDG 20/27), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia tra cui l'utilizzo del modulo di "rapporto di pronto intervento", con particolare attenzione al rispetto dei requisiti minimi sul contenuto dei dati (lettera a) e la nomina formalizzata per iscritto del responsabile del pronto intervento (lettera a) e paragrafo 3 delle Linee guida CIG 10/2022); in particolare il paragrafo 5 della Linee guida CIG 10/2022 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato, deve recarsi sul luogo dell'intervento e, tra l'altro, redigere il rapporto di pronto intervento contenente la data, ora e minuto di arrivo sul luogo di chiamata, il tipo di anomalia rilevata, nel caso di dispersione, classificazione della medesima, le operazioni compiute, l'esito dell'intervento, il nominativo degli addetti di pronto intervento intervenuti e eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti alla attività di pronto intervento; il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 7/2020, il paragrafo 4 delle Linee guida CIG 12/2020 e il paragrafo 5.3 delle Linee guida CIG 10/2012 poi sostituito dal paragrafo 3.3 delle Linee guida CIG 10/2022, prescrivono, inoltre, all'impresa di distribuzione di gas di assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato ed aggiornato e che allo stesso siano rese disponibili le procedure e le istruzioni che riguardano lo svolgimento delle sue mansioni; inoltre, il paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020 dispone che, ai fini della attivazione/riattivazione della fornitura sospesa a seguito di dispersione sull'impianto di utenza riscontrata dal distributore a seguito di chiamata per Pronto Intervento, il cliente finale deve fornire al distributore il Modulo A/12 recante, in funzione della norma tecnica applicabile, attestazione dell'esito positivo della prova di tenuta effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla normativa tecnica;
- l'articolo 18, comma 1, della RQDG 20/25 definisce incidente da gas un evento che coinvolga il gas distribuito a mezzo di reti, che interessi una qualsiasi parte dell'impianto di distribuzione e/o di impianti dei clienti finali, compresi gli apparecchi di utilizzazione, e che provochi il decesso o lesioni gravi di persone o danni a cose per un valore non inferiore a 5.000 euro in caso di accadimento nella rete di distribuzione e non inferiore a 1.000 euro in caso di accadimento negli impianti dei clienti finali, e che sia provocato da una delle seguenti cause: a) una dispersione di gas (volontaria o non); b) una combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas; c) una cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente ventilazione; d) una non

adeguata aerazione dei locali; e) una inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione da un apparecchio di utilizzo del gas;

- l'articolo 35, comma 1 della RQDG 20/25 prevede che ai fini dell'attuazione della regolazione in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas (sezione II) si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI;
- l'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 (ora art. 35, comma 2, della RQDG 20/27) prevede che nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
- l'articolo 36, comma 10, della RQDG 20/25 impone alle imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas di registrare, tra l'altro, per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento e con conversazione avvenuta, se pertinente o meno al servizio di pronto intervento (lettera d);
- l'articolo 38, comma 4, della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione individuato dal relativo codice, in relazione alla protezione catodica, tra gli altri, il numero totale delle misure del potenziale della condotta in acciaio effettuate non in continuo, assumendo un numero massimo di 12 misure di potenziale conforme a quello previsto dalle norme tecniche vigenti in materia e/o dalla pertinente Linea guida APCE per ogni punto selezionato (lettera a) e il numero di sistemi di protezione catodica in cui è suddivisa la rete (lettera b);
- ai sensi dell'articolo 38, comma 10 della RQDG 20/25, l'impresa distributtrice è tenuta a comunicare all'Autorità: a) il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione pertinenti il servizio di pronto intervento; b) il numero totale delle chiamate telefoniche con conversazione non pertinenti il servizio di pronto intervento;
- il paragrafo 4.2 delle Linee guida CIG 15/2020 prevede l'obbligo in capo all'impresa distributtrice di formalizzare per iscritto la nomina di una persona fisica alla quale affidare la gestione degli incidenti da gas e il paragrafo 4.2 delle Linee guida CIG 4/2020 prevede l'obbligo in capo all'impresa distributtrice di formalizzare per iscritto la nomina di una persona fisica alla quale affidare la gestione delle emergenze da gas;
- ai sensi della norma UNI 7133-2:2023, per ogni anno d'esercizio le imprese distributtrici devono compilare un resoconto progressivo sullo stato dell'odorizzazione, da implementare ad ogni controllo eseguito, che deve contenere i risultati delle misurazioni effettuate e tutte le informazioni relative all'impianto di distribuzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 195/2025/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributtrici di gas naturale,

tra cui Julia Rete S.r.l. (di seguito anche Julia Rete o società), individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;

- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 9-12 settembre 2025, una verifica ispettiva presso un'unità locale della società avente ad oggetto i dati relativi all'unico impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "Giulianova ** Gas Naturale" gestito dalla medesima società, con riferimento all'anno 2023 ed alle componenti "DISPERSIONI" e "ODORIZZAZIONE";
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita, è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 8, lett. a), b), c) e d), della RQDG 20/25, la società non si sarebbe dotata, almeno a far data dal 10 maggio 2021 al 10 aprile 2025, di procedure operative conformi e aggiornate alla regolazione vigente ed in particolare: la procedura relativa al pronto intervento denominata "Procedure gestionali – Pronto intervento", riporta una definizione di "incidente da gas" non conforme all'art. 18, comma 1 della RQDG 20/25; la procedura relativa all'odorizzazione del gas denominata "Procedure gestionali – Odorizzazione del gas", richiama la RQDG 14/19 sostituita dalla RQDG 20/25; la procedura relativa all'attivazione della fornitura denominata "Procedure gestionali – Attivazione della fornitura", richiama la RQDG 14/19 sostituita dalla RQDG 20/25, richiama l'allegato E alla deliberazione 40/04 non più in vigore a seguito dell'adozione della deliberazione 40/2014/R/gas e contiene un paragrafo denominato "Verbale dell'attività svolta" non conforme a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee guida CIG 12/2020; la procedura relativa alla classificazione delle dispersioni localizzate riporta una definizione di "dispersione di classe C" non conforme all'art. 1, comma 1 della RQDG 20/25, non descrive i criteri di classificazione delle dispersioni su sfiati di condotte posate in cunicolo come previsto dal paragrafo 6.4 delle Linee guida CIG 7/2020, riporta i criteri per la classificazione delle dispersioni su condotte a vista non conformi al paragrafo 7 della Linee guida CIG 7/2020 e, inoltre, con tale procedura non è stato fornito l'Allegato 2 contenente alcuni schemi riepilogativi del CIG relativi alla procedura di classificazione delle dispersioni (punto 15 della *check list* e doc. 15a, 15b, 15c e 15d allegati);
 - ii. in violazione dell'articolo 14, comma 10, della RQDG 20/25 la società, come dalla stessa ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha provveduto ad ammodernare entro il 31 dicembre 2022 gli impianti di odorizzazione installati presso la cabina REMI (codice SNAM 34808701) ubicata in via Muracche nel comune di Giulianova e presso la cabina REMI (codice SNAM 34808702) ubicata in zona Salinello - Contrada Marina nel comune di Mosciano Sant'Angelo (punto 20 della *check list*);

- iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) e dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25, del paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022 e del paragrafo 7.2.1 delle Linee guida CIG 12/2020, in occasione di tre delle 20 (venti) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, ricevute dal centralino di pronto intervento nel 2023, gli operatori intervenuti sul luogo, avrebbero attivato/riattivato la fornitura sospesa a seguito di dispersione sull'impianto di utenza riscontrata dal distributore a seguito di chiamata per pronto intervento senza acquisire il modulo A/12 dal cliente finale (doc. 7a allegato alla *check list*, e progressivi nn. 10, 12 e 13 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2023); inoltre, in uno dei citati tre casi (progressivo n. 10) l'operatore intervenuto sul luogo non avrebbe compilato correttamente il modulo di pronto intervento, omettendo sia l'indicazione del proprio nominativo sia l'attestazione dell'avvenuta sospensione della fornitura a seguito della segnalazione di dispersione;
- iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 (ora articolo 15, comma 1, lettera a) e articolo 35, comma 2, della RQDG 20/27), la società non disporrebbe di documentazione che attesti l'avvenuta formazione di parte del personale della società esterna, cui è stato affidato il compito di operare sull'impianto di distribuzione, in merito alle Linee guida CIG 7/2020 e CIG 12/2020 come richiesto dal paragrafo 4 delle stesse Linee guida nonché in merito alle Linee guida CIG 10/2012 e 10/2022 come richiesto dai rispettivi paragrafi 5.3 e 3.3 delle stesse Linee guida (punto 21 della *check list* e doc. 4d, 21a e 21b);
- v. in violazione dell'articolo 35, comma 1, della RQDG 20/25 e della norma UNI 7133-2:2023, la società, come dalla stessa ammesso, non ha predisposto per l'anno 2023, il resoconto progressivo sullo stato dell'odorizzazione (punto 19 della *check list*);
- vi. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera) e dell'articolo 35, comma 2 della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 3 delle Linee guida CIG 10/2022, del paragrafo 4.2 della Linee Guida CIG 15/2020 e del paragrafo 4.2 della Linee Guida CIG 4/2020 la società avrebbe ottemperato all'obbligo di formalizzare per iscritto la nomina del responsabile della gestione degli incidenti da gas solo in data 10 giugno 2025 e le nomine del responsabile della gestione delle emergenze da gas e del responsabile del pronto intervento solo in data 10 aprile 2025 (punti 11, 12 e 16 della *check list* e doc. 11a, 12a e 16a);
- vii. in violazione dell'articolo 36, comma 10, lettera d) della RQDG 20/25, la società non avrebbe registrato correttamente una delle 20 (venti) chiamate giunte nel 2023 al centralino di pronto intervento, estratte a campione in sede di verifica ispettiva; in particolare, come risulta dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva, l'operatore telefonico ha registrato tale chiamata come "non pertinente" invece di classificarla correttamente come "pertinente" (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo n. 19 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2023);

- viii. in violazione dell'articolo 38, comma 4, lettere a) e b) della RQDG 20/25, la società, come dalla stessa ammesso nel corso della verifica, per l'anno 2023, non ha comunicato correttamente il numero totale delle rilevazioni del potenziale delle condotte in acciaio effettuate non in continuo (che risulterebbe essere pari a 177 anziché a 123) e il numero totale di sistemi di protezione catodica (che risulterebbe essere pari a 5, anziché a 3) (punto 14 della *check list*); inoltre, in violazione dell'articolo 38, comma 10, lettera a) e b), della RQDG 20/25, la società non avrebbe correttamente comunicato all'Autorità la citata chiamata telefonica di cui alla precedente violazione sub vii (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivo n. 19 della "Tabella verifica componente dispersioni" anno 2023).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Julia Rete S.r.l.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Julia Rete S.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le

comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Julia Rete S.r.l. (P.IVA 01534840671) mediante PEC all'indirizzo juliarete@postecert.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 6 marzo 2026

Il Direttore
avv. Michele Passaro